

LA POLIZZA R.C. DEGLI AMMINISTRATORI, SINDACI E DIRIGENTI (D&O)

Sempre più spesso i Manager in posizione dirigenziale ed i membri dei Consigli d'Amministrazione e Collegi Sindacali vengono chiamati a rispondere con il proprio patrimonio degli sviluppi sbagliati che si verificano nelle loro aziende.

Non è forse del tutto inutile ricordare che gli Amministratori e i membri dei succitati organi rispondono illimitatamente e con il loro patrimonio personale, per la violazione degli obblighi, ossia per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo. La riforma del diritto societario ha introdotto nuove categorie e rinnovato le responsabilità degli organi di gestione, proporzionalmente all'aumentata sfera dei poteri ad essi conferiti, ad esempio:

- Devono adempiere ai doveri, imposti dalla legge e dallo statuto, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, non più con la semplice diligenza del buon mandatario (art.2392).
- In caso di conflitto di interessi rispondono anche dei danni alla Società derivati dall'uso a vantaggio proprio o di Terzi di dati, notizie od opportunità d'affari appresi nell'esercizio dell'incarico (art. 2391).
- Hanno maggiori poteri, e quindi maggiori responsabilità, in materia di emissione di Obbligazioni ed altri titoli di debito, costituzione di patrimoni separati ed emissione di titoli di partecipazione ai medesimi (artt. 2410, 2483, 2447 ter).
- Ricevono autorizzazione esplicita dall'Assemblea per il compimento di specifici atti, di cui sono comunque responsabili (art. 2364, primo comma, nn. 4-5).
- Gli Amministratori di Società controllata sono responsabili nei confronti dei Soci della controllata stessa e di Terzi, in caso di mancata pubblicità della soggezione ad altrui attività di direzione e coordinamento o del suo venir meno (art. 2497bis).

Esiste una soluzione assicurativa che contribuisce alla protezione del patrimonio personale degli Amministratori e dei membri degli altri Organi di Gestione di società di capitali in molti dei casi in cui vengono chiamati in causa per risarcimento danni, anche a seguito di tutti gli articoli di codice civile di cui agli esempi precedenti. Essa è conosciuta internazionalmente con un acronimo di tre lettere: **D&O** (Directors' & Officers' Liability), nota anche in Italia come “polizza per la **Responsabilità Civile di Amministratori, Sindaci e Dirigenti**”.

La polizza è contratta dall'azienda ed assicura: i Consiglieri d'Amministrazione, gli Amministratori, il Direttore Generale, i Dirigenti, i Sindaci, e gli eventuali membri del Consiglio di Sorveglianza, garantendo tutti questi soggetti dalle azioni di coloro che per diritto possono aggredire direttamente il loro patrimonio personale.

Di seguito sono elencate in modo schematico le caratteristiche base della copertura:

Chi garantisce	Cosa garantisce	Esclusioni	Forma dell'Assicurazione	Estensioni
<p>Con questa speciale copertura assicurativa si intendono tutelare i membri passati, presenti e futuri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i Direttori Generali e Dirigenti e le Società in seno alle quali questi svolgono le loro funzioni contro le richieste di risarcimento per il rimborso delle perdite patrimoniali causate a Terzi e determinate da atti illeciti reali o presunti commessi dagli Assicurati.</p> <p>Ai fini della copertura sono considerati Terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La Società Stessa ▪ Gli Azionisti ▪ Soci di minoranza che rappresentino il 5% del capitale sociale ▪ I creditori sociali ▪ Clienti, enti istituzionali ▪ I dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Violazione delle norme di legge o di regolamenti es.: <ul style="list-style-type: none"> ○ art 2449 c.c. divieto di nuove operazioni in caso intervenga perdita che porti capitale sociale al di sotto del minimo di legge ○ art 2423 ,art 2425 redazione del bilancio ○ divieto di operare in conflitto di interessi (es: operazioni infragruppo) ○ art 2377 (in ordine alla esecuzione delle delibere Assembleari) ▪ Violazione dello Statuto ▪ Malagestio (imprudenza, imperizia, negligenza, omissioni, errori, dichiarazioni inesatte o fuorvianti) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vantaggio personale ▪ Atto doloso/fraudolento ▪ R.C. attività/professionale ▪ Tasse, multe e penalità ▪ Controversie in sospeso o precedenti ▪ Rischi atomici, rischi inquinamento ▪ Lesioni personali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Claims made: richieste di risarcimento presentate, per la prima volta, durante il periodo di polizza ▪ Estensione per le Società Controllate (copertura estesa agli amministratori, sindaci e dirigenti di tutte le controllate) ▪ Automatica copertura per nuove acquisizioni ▪ Copertura per cause in ambito di lavoro (EPL) ▪ Anticipo delle spese legali e delle eventuali cauzioni con scelta del proprio legale pari al 25% del massimale, in aggiunta allo stesso 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Estensione alla carica di assicurato per i liquidatori volontari ▪ Spese di rappresentanza legale per indagini ▪ Spese di difesa legale per inquinamento ▪ Copertura degli amministratori di fatto ▪ Periodo esteso di denuncia per amministratori non più in carica ▪ Estensione periodo di denuncia: 12, 24 o 36 mesi in caso di mancato rinnovo ▪ Estensione della copertura ai membri del comitato interno di sorveglianza ai sensi del D.Lgs 231/2001

Lo scopo del presente Documento è esclusivamente quello di fornire una indicazione di massima delle caratteristiche della polizza di Assicurazione della Responsabilità degli Amministratori. Pertanto questo Documento non forma parte della polizza e non deve essere utilizzato per la sua interpretazione.